



## **COMUNE DI LONIGO I.M.U. 2025**

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

### **LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA NUOVA IMU RISPETTO ALLA VECCHIA IMU**

- **Diversa nozione di area pertinenziale.** Il legislatore della nuova IMU supera, nella definizione di area pertinenziale rispetto al fabbricato, la disciplina di carattere generale di natura civilistica prevedendo che un'area, per essere considerata tale, deve essere qualificata come pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici nonché accatastata unitariamente rispetto al fabbricato stesso.
- **Soggettività passiva in capo all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.** Affinché la soggettività passiva ricada sull'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è ora necessario che lo stesso risulti anche affidatario degli eventuali figli. In assenza di tale affidamento la soggettività passiva d'imposta è disciplinata dalle regole ordinarie.
- **Unica abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.** Viene meno l'assimilazione della suddetta abitazione a quella principale: torna la riduzione del 50% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
- **Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.** Rispetto alle regole previgenti è ora necessaria, quale documentazione ulteriore rispetto all'ordinaria dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, anche la dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile.
- **Esenzioni:** non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale. Dall'anno 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Con l'occasione si ricorda che:

- I terreni agricoli rimangono esenti nel Comune di Lonigo;
- Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Sono esenti dall'IMU i terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Per conduzione diretta si intende che il terreno agricolo deve essere effettivamente coltivato dal coltivatore diretto o IAP. Se il terreno viene dato in affitto ad altro soggetto, il proprietario dovrà pagare l'IMU.

**L'acconto deve essere versato entro il 16/06/2025.** Il saldo deve essere versato entro il 16/12/2025.

**PER OGNI INFORMAZIONE, RICHIESTA DI CHIARIMENTI O DI DOCUMENTAZIONE, SI PREGA COTESEMENTE DI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TRIBUTI PER TELEFONO O PER POSTA ELETTRONICA**

Si ricorda che l'Uff. Tributi riceve su appuntamento nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

**Recapiti: - mail: [tributi@comune.lonigo.vi.it](mailto:tributi@comune.lonigo.vi.it)**

**- PEC [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)**

**- Telefono 0444/720230-261**



# COMUNE DI LONIGO I.M.U. 2025

**CODICI da utilizzare per il versamento IMU mediante F24 (presso sportelli postali, bancari o tramite home-banking):**

**Sezione = EL (per F24 semplificato)**

**codice Comune E682**

## CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2025

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - Abitazione principale (A1, A8 e A9) e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - Aree fabbricabili	3916	-
IMU - Altri fabbricati	3918	-
IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
IMU – Beni merce	3939	
IMU - INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	-
IMU - SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	-

**ALIQUOTE 2025 – MODIFICATE: si riportano gli elementi essenziali:**

**(per il dettaglio si rimanda al prospetto allegato alla delibera di C.C. n. 80 del 23/12/2024)**

- **Aliquota ordinaria:** dal 10,4 passa al **10,6 per mille**
- Eliminata l'aliquota del 9,2 per mille per gli **immobili inagibili**; dal 2025 continuano ad avere la riduzione del 50% della base imponibile e viene applicata l'aliquota ordinaria (**10,6 per mille**)
- Eliminata l'aliquota del 5 per mille per immobili di cui al protocollo di intesa sull'emergenza abitativa

aliq. per mille	CATEGORIA IMMOBILI
<b>5</b>	abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze (detrazione euro 200,00)
<b>9,2</b>	ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la quantità stabilita nell'ultimo periodo dell'art. 1 comma 741 lettera b) della L. 160/2019
<b>8</b>	unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall'art. 1 comma 741 lettera b) della L. 160/2019, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica;
<b>1</b>	immobili rurali strumentali
<b>10,6</b>	aliquota ordinaria (per tutti gli immobili imponibili per legge non diversamente disciplinati nel presente elenco)



## COMUNE DI LONIGO I.M.U. 2025

### prospetto allegato alla delibera di C.C. n. 80 del 23/12/2024)

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		<b>0,5%</b>
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		<b>SI</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		<b>0,1%</b>
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		<b>1,06%</b>
Terreni agricoli		<b>Esenti</b>
Aree fabbricabili		<b>1,06%</b>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		<b>1,06%</b>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: <b>Comodato d'uso gratuito</b> Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - <b>Con contratto registrato</b> - Condizioni locatario/comodatario: <b>Parenti - Sino al primo grado</b> (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: <b>Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</b> - <b>Limitatamente ad un solo immobile.</b>	<b>0,80%</b>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: <b>Comodato d'uso gratuito</b> Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: <b>Parenti - Sino al primo grado</b> (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160/2019) - Destinazione d'uso: <b>Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale</b>	<b>0,80%</b>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: <b>ulteriori pertinenze dell'abitazione principale</b> - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passive	<b>0,92%</b>



## **COMUNE DI LONIGO I.M.U. 2025**

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune: Nessuna  
Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.